

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Si richiama il contenuto del punto 9 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. XII/850/2023 rubricato "Ulteriori indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti", evidenziando l'impegno della Direzione Generale Welfare nella costante attività di monitoraggio sulle modalità e tempi di impiego delle risorse da parte delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento ai piani di investimento relativi ai fondi regionali.

Nell'ambito delle previsioni riportate al paragrafo "Gestione tecnico amministrativa degli interventi di edilizia sanitaria e sociosanitaria", con particolare riferimento ai progetti di edilizia sanitaria finanziati con fondi regionali e all'utilizzo dei residui a seguito della conclusione dell'intervento, il paragrafo sotto riportato:

"In coerenza e in continuità alla DGR n. XI/2672/2019 si stabilisce che:

In attuazione del D. Lgs.118/2011, in continuità con le indicazioni fornite nel 2019 ed in relazione alla necessità di assicurare la liquidabilità dei fondi perenti, la Direzione Generale Welfare potrà autorizzare, nell'anno 2023, unicamente l'utilizzo delle economie relative ad impegni di spesa successivi all'esercizio 2018 (compreso); per la definizione di "economie" si rimanda al p.to C) del capitolo 4.2 della "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti" approvata con D.D.G. Welfare n. 19173/2019. Gli enti del sistema sono tenuti ad inviare unicamente richieste di utilizzo delle economie coerenti con tale indicazione",

viene aggiornato come segue:

"In coerenza e in continuità alla DGR n. XI/2672/2019 si stabilisce, confermate le indicazioni fornite nel 2019 con riguardo alla liquidabilità dei fondi perenti, che la Direzione Generale Welfare potrà autorizzare, nell'ambito di ciascun esercizio finanziario, unicamente l'utilizzo delle economie relative ad impegni di spesa riferiti al quinquennio precedente (considerando i cinque anni solari precedenti l'istanza); per la definizione di "economie" si rimanda al p.to C) del capitolo 4.2 della "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti" approvata con D.D.G. Welfare n. 19173/2019. Gli enti del sistema sono tenuti ad inviare unicamente richieste di utilizzo delle economie coerenti con tale indicazione".

Si segnala, inoltre, la disciplina contenuta nell'art. 43 del Codice dei Contratti Pubblici "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" che, in continuità con l'art. 23, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e il D.M. 560/2017, introduce l'obbligo, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di adozione, da parte delle stazioni appaltanti, amministrazioni concedenti ed operatori economici, di strumentazione digitale adeguata ai fini della progettazione e realizzazione di opere pubbliche di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Si cita, nello specifico, il BIM (Building Information Modeling), quale nuovo approccio metodologico - operativo introdotto dal D.M. n. 560/2017, finalizzato all'ottimizzazione dei processi che vengono messi in atto per pianificare, realizzare, mantenere un immobile tramite l'ausilio coordinato di più software, device e operatori inseriti in uno stesso network, permettendo in tempo reale di gestire innumerevoli aspetti di un immobile, anche simultaneamente e da luoghi diversi.

Si rammenta che sono esonerati da questo adempimento solo ed unicamente gli interventi:

- con importo inferiore a 1.000.000,00 (soglia riferita alla sez. A del Q.E. ovvero lavori/forniture/servizi al netto di iva ma comprensivi dei costi della sicurezza posti a base di gara);
- di manutenzione ordinaria;
- di manutenzione straordinaria;

Tutti i sopramenzionati punti non sono motivazione di esonero qualora gli interventi riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Si specifica che, per ciascuna progettualità sviluppata secondo la metodologia in esame, le Stazioni Appaltanti saranno tenute a presentare a Regione Lombardia documentazione che, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 43, commi 2 e 4 del D. Lgs. 36/2023 e dei contenuti dell'allegato I.9, comprovi almeno:

- piano di formazione specifica del personale secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione;
- piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
- atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione.

Tale adempimento, a cui le Aziende Sanitarie del SSR dovranno ottemperare, costituirà oggetto di una più dettagliata disciplina ed analisi in fase di revisione della "Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti" di cui a D.D.G. Welfare n. 19173/2019.

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024

Per il 2024 si applicano le medesime regole applicate per il 2023.

A settembre verrà costituito un tavolo di lavoro con i Coordinatori dei Consorzi al fine di definire possibili variazioni da applicare con decorrenza 2025.